

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

Provincia di Alessandria

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2 del 28/02/2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico finanziaria ha ricevuto la documentazione necessaria per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi dell'art. 1, c. 821, L. n. 160/2019;

Il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;

Trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;

La normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui all'art. 18 del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati i regolamenti per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160 – artt. 816-836), e per l'applicazione del Canone di concessione, per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160 – artt. 837-845);

RILEVATO

che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

DATO ATTO

che con la deliberazione di G.C. n. 36 del 26.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le tariffe relative ad entrambi i canoni;

CONSIDERATO che:

- il Regolamento Comunale vigente per l'applicazione del Canone di concessione, per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, approvato con la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.04.2021, sopra richiamata, prevede all'art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni:

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base ai giorni di effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale rapportata a n. 6 ore; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 6 ore, si applica la tariffa giornaliera.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 50% .

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.

6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,10 al metro quadrato per giorno.

- le tariffe giornaliere riferite alla categoria delle occupazioni realizzate dai venditori ambulanti con posto fisso in mercati a cadenza settimanale sono da regolamento ridotte al 50%;

- nell'allegato riportante le tariffe corrispondenti alla categoria era riportata una tariffa già ridotta del 50% rispetto all'ordinaria con automatica applicazione della riduzione definita dal Regolamento;

- nell'elenco suddetto non era definita una tariffa ad hoc per gli spuntisti;

- la situazione attuale del mercato del Comune di Vignale Monferrato (in linea con l'andamento generale) è in calo e rischia di ridursi ancora più drasticamente;

- l'Amministrazione Comunale intende salvaguardare il servizio fornito alla Comunità Locale e limitrofa dalla presenza del mercato settimanale cercando di renderlo di vantaggioso accesso agli operatori economici che sempre meno hanno convenienza a svolgere la loro attività nei piccoli mercati;

VALUTATO di voler procedere a rimodulare le tariffe relative alle categorie suddette;

PRESO ATTO che il Comune di Vignale Monferrato ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex- lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

- a) eccedenti i mille metri quadrati;
- b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;
- c) con spettacoli viaggianti;
- d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni come disposto nella deliberazione di C.C. n. 10 del 26.04.2021 sopra richiamata;

ESAMINATI

I prospetti che sono allegati alla delibera e rispettivamente ALLEGATO TARIFFE ICP E ALLEGATO TARIFFE OSAP CANONE UNICO;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. n. 267/2000;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Asti, 28/02/2024

L'organo di revisione economico-finanziaria
ACCORNERO Dott.ssa Stefania


